

**COMM. TRIB. PROVINCIALE LECCO - 36/03/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso in data 09.06.2011, la MA. Gl. s.n.c. in liquidazione ha impugnato il ruolo e la cartella di pagamento notificata a parte ricorrente il giorno 19.04.2011, relativi all'IVA per l'esercizio 2006.

Nel ricorso, si è fatto rilevare quanto segue:

la società contribuente aveva ommesso di presentare la dichiarazione annuale IVA 2007, relativa all'anno di imposta 2006;

dalle dichiarazioni periodiche relative all'anno di imposta in questione emergeva un'IVA a credito per euro 1.418,00, che era stata portata in detrazione l'anno successivo;

la società aveva dunque ricevuto un avviso bonario in relazione al mancato riconoscimento di detto credito per il 2007 e, a seguito di esso, aveva richiesto all'Ufficio l'accertamento dell'IVA a credito ex art. 55 DPR 633/72, procedura non ancora definita alla data del ricorso.

Tanto premesso, la MA. Gl. s.n.c. in liquidazione ha chiesto annullarsi l'iscrizione a ruolo con condanna dell'Ufficio resistente alla restituzione di quanto eventualmente pagato a tale titolo in corso di causa.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Lecco ha provveduto a costituirsi, facendo rilevare quanto segue:

l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento a seguito del controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/72 dovevano ritenersi regolari alla luce dell'omessa dichiarazione nell'anno 2007;

d'altra parte, l'Ufficio non era tenuto a sostituirsi al contribuente che avesse ommesso gli adempimenti posti a suo carico;

l'omessa dichiarazione annuale doveva ritenersi preclusiva del diritto alla detrazione del credito di imposta.

Tanto premesso, parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna di controparte alla rifusione delle spese di giudizio.

All'udienza del 30 gennaio 2012, la causa è stata ritenuta per la decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso risulta infondato e va pertanto disatteso.

Deve premettersi che, proprio alla luce dell'omissione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2006, deve ritenersi del tutto legittimo l'esito del controllo automatizzato della dichiarazione relativa all'anno successivo, in cui è stato portato in detrazione il credito IVA oggetto di causa.

Pertanto, è pacifico che il procedimento di controllo automatizzato della dichiarazione presentata in relazione all'anno di imposta 2007 ed il procedimento di accertamento induttivo ex art. 55 DPR 633/72 conseguente all'omessa dichiarazione per l'anno di imposta 2006 abbiano dei tempi del tutto differenti, sicché non può certo essere addebitata all'Ufficio la mancata definizione di tale ultima procedura in tempi più rapidi, ai fini dell'eventuale sgravio.

La condotta dell'Ufficio non è dunque censurabile in alcun modo.

Va in ogni caso rilevato che il regime dell'imposta sul valore aggiunto è interamente informato dal principio della neutralità fiscale, con la conseguenza che l'omessa dichiarazione annuale non può determinare la perdita del credito di imposta eventualmente emergente dalla documentazione contabile del contribuente.

Il pagamento del credito eventualmente sussistente, in ogni caso, alla luce delle considerazioni svolte innanzi, non può avvenire mediante la detrazione dall'imposta maturata per l'anno successivo, ma a seguito di istanza di rimborso.

In tal senso si pone anche l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità: "in tema di IVA, perde il diritto alle detrazioni il contribuente che, pur avendole computate per i mesi di competenza, abbia poi presentato la dichiarazione, nella quale le aveva esposte, con un ritardo superiore ai trenta giorni, in quanto, scaduto tale termine, la dichiarazione, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (applicabile "ratione temporis"), va considerata a tutti gli effetti omessa, senza possibilità di sanatoria" (cfr.: Cass., Sez. 5, sentenza n. 11737 del 27.05.2011);

"in tema di IVA, in caso di minore eccedenza detraibile nel triennio, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo "ratione temporis" applicabile, il contribuente che non abbia presentato la dichiarazione annuale perde la facoltà di portare in detrazione il relativo credito d'imposta nell'anno successivo, ma non anche il diritto al credito maturato, del quale può ottenere il rimborso mediante specifica istanza, presentata entro il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con le forme prescritte dal legislatore attraverso i decreti ministeriali che costituiscono regolamenti di attuazione della norma primaria" (cfr.: Cass., Sez. 5, sentenza n. 13949 del 24.06.2011).

Si provvede dunque come da dispositivo.

Le spese processuali vengono interamente compensate alla luce dei non univoci orientamenti interpretativi in materia.

#### **P.Q.M.**

La Commissione,

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla MA. GI. s.n.c. in liquidazione nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Lecco con ricorso notificato in data 09.06.2011, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

rigetta il ricorso;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.